



Prefettura di Sondrio
Ufficio territoriale del Governo

Sondrio, data del protocollo

Al Signor Presidente della Provincia di
SONDRIO

Ai Signori Sindaci dei Comuni della Provincia
LORO SEDI

Al Commissario Straordinario del Comune di
BEMA

Ai Presidenti delle Comunità Montane
LORO SEDI

e p.c. Al Signor Questore

Al Signor Comandante Provinciale
dei Carabinieri

Al Signor Comandante Provinciale
della Guardia di Finanza

Al Signor Comandante
Sezione Polizia Stradale

Al Signor Comandante Provinciale
Vigili del Fuoco

SONDRIO

OGGETTO: Governo e gestione delle manifestazioni pubbliche.

A seguito degli incidenti verificatisi in piazza San Carlo a Torino, il **Signor Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza** ha emanato una circolare, datata 7 giugno 2017 ed indirizzata a tutti i **Prefetti e Questori della Repubblica**, con l'obiettivo di individuare alcune delle principali direttive in materia di governo e gestione delle manifestazioni pubbliche.

Per comprendere pienamente i contenuti della predetta circolare è opportuno ricordare la fondamentale distinzione tra **safety**, ovvero l'insieme dei dispositivi e delle misure strutturali a salvaguardia dell'incolumità delle persone, e



Prefettura di Sondrio
Ufficio territoriale del Governo

security, cioè la predisposizione di adeguati servizi a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Con riferimento alla **safety** vengono elencate una serie di misure volte a garantire le imprescindibili condizioni di sicurezza, tra queste:

- verifica della capienza delle aree di svolgimento dell'evento, anche ricorrendo all'utilizzo di strumenti conta persone agli accessi¹.
- previsione di percorsi separati di accesso all'area e di deflusso del pubblico;
- piani di emergenza e di evacuazione, con indicazione delle vie di fuga;
- suddivisione dell'area in settori;
- impiego di operatori formati, che regolamentino i flussi, con la presenza di un impianto di diffusione per avvisi e informazioni al pubblico;
- individuazione di spazi di soccorso e la presenza di un'idonea assistenza sanitaria;
- valutazione di provvedimenti che vietino la vendita di bevande in bottiglie di vetro o lattine.

Nella circolare si specifica la necessità di effettuare sopralluoghi per verificare la sussistenza delle summenzionate condizioni di sicurezza, che dovranno essere assicurate dagli organizzatori, ferme restando le competenze degli organi preposti (commissioni provinciali e comunali di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo).

Dunque i citati sopralluoghi non sostituiscono le attribuzioni delle commissioni di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, ma le affiancano, coesistono con le stesse, ritenendo le condizioni di *safety* presupposto indefettibile per l'ordinato svolgimento della manifestazione e per la pianificazione di adeguati servizi di *security*.

In sostanza **le garanzie di safety e security, pur afferendo ad aspetti diversi, devono essere necessariamente integrate**, la mancanza delle une o delle altre determinerebbe l'impossibilità di svolgere la manifestazione perché verrebbero meno gli imprescindibili requisiti di sicurezza.

Alla circolare del Signor Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza è seguita **la circolare n. 0011464 del 19 giugno 2017, emanata dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco** che, sebbene indirizzata alle Prefetture e non alle Questure, costituisce un altro importante tassello nell'ambito dei "nuovi" modelli di gestione delle pubbliche manifestazioni.

¹ (in alternativa si potrà ricorrere al rilascio di appositi "pass", sia per le manifestazioni a pagamento sia per quelle ad accesso libero e gratuito (v. circolare n. 0011464 del 19 giugno 2017, emanata dal Capo del Dipartimento dei Vigili del Fuoco).



Prefettura di Sondrio
Ufficio territoriale del Governo

In questo documento innanzitutto viene chiarito che gli eventi cui si riferisce la circolare del Signor Capo della Polizia possono corrispondere a manifestazioni di qualunque natura o finalità, e non per forza a quelle che comportano l'attivazione delle Commissioni provinciali o comunali di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo².

In proposito il documento in esame precisa che per la individuazione delle misure di safety e per la verifica della loro sussistenza, si potrà comunque far capo al quadro normativo, ormai collaudato, che regola le attività delle succitate Commissioni, anche per gli eventi che non richiedono l'attivazione delle stesse. Ovviamente per questi ultimi eventi le misure di safety saranno declinate in sede di Comitato provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. D'altra parte proprio di tali disposizioni sarà possibile trarre le indicazioni necessarie per poter ottemperare alle condizioni di sicurezza contenute nella circolare del Capo della Polizia e, quindi, ad esempio: i parametri numerici in base ai quali definire il massimo affollamento consentito per il pubblico; le corrette dimensioni delle vie di esodo ecc. .

Sarà, perciò, opportuno coinvolgere nel Comitato, attese le sue competenze altamente specialistiche in relazione agli aspetti legati alla pubblica incolumità e al soccorso pubblico, anche il Comandante provinciale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco,³ membro di diritto⁴ delle Commissioni di vigilanza comunali e provinciali sui locali di pubblico spettacolo.

² (A questo punto appare opportuno operare una breve, ma pertinente digressione, riepilogando le disposizioni che governano la materia delle Commissioni di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, soprattutto al fine di definire il loro campo di applicazione. In via preliminare va ricordato che attualmente l'organizzazione di spettacoli e intrattenimenti è soggetta al rilascio della licenza cd. di esercizio (rilasciata dai comuni) di cui all'art. 68 e 69 t.u.l.p.s. se espletata in luoghi pubblici, mentre se si tratta di luoghi aperti al pubblico occorre soltanto se esercitata in forma imprenditoriale. Le autorizzazioni in questione riguardano anche l'organizzazione di manifestazioni temporanee, ovvero forme di spettacolo o trattenimento che si svolgono per un periodo di tempo limitato nell'arco dell'anno in luoghi pubblici o aperti al pubblico, non adibiti ordinariamente a tali attività (es. sagre, feste popolari, concerti ecc.). Per gli spettacoli e i trattenimenti da tenersi in appositi locali il rilascio delle suddette licenze non è sufficiente, essendo necessario acquisire anche la cosiddetta licenza di agibilità di cui all'art. 80 t.u.l.p.s. che normalmente viene rilasciata dalla Commissione comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo. Gli artt. 141 e ss. del regolamento di esecuzione del t.u.l.p.s., così come modificati dal D.P.R. 311/2001, disciplinano i compiti, le ipotesi di attivazione e la composizione della Commissione. I casi di attivazione della Commissione provinciale, invece, sono indicati all'art. 142 t.u.l.p.s. . Per quanto riguarda il campo d'azione dell'art. 80 t.u.l.p.s., la norma non si riferisce solo ai luoghi chiusi, ovvero ad edifici, ma anche a luoghi all'aperto, quando vi sono spazi delimitati, attrezzati con impianti destinati a spettacoli o intrattenimenti (es. presenza di palchi o pedane di altezza superiore a 0,8 m ecc.) e con apposite strutture per lo stazionamento del pubblico (si veda l'art. 1 del Decreto del Ministro dell'interno del 9 agosto 1996).

³ (possibilità già prevista dall'art. 20, comma 3 della l. 121/1981),

⁴ (v. artt. 141 bis e 142 del regolamento di esecuzione del t.u.l.p.s.).



Prefettura di Sondrio
Ufficio territoriale del Governo

Dunque sembrerebbe che la nuova circolare, consentendo un attento esame circa la presenza delle condizioni di sicurezza, anche al di là delle ipotesi espressamente previste dalla legge per l'attivazione delle Commissioni di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, colmi il *vulnus* di garanzie che si ha ogni qual volta un evento, seppur di rilievo, non rientrando tra i casi *ex lege*, resti di fatto privo del vaglio operato dalle Commissioni.

Viene inoltre precisato che per l'**individuazione delle misure di safety** da applicare ai singoli eventi occorre adottare un **approccio flessibile**, con una **valutazione operata caso per caso**, che non va connessa soltanto al numero delle persone partecipanti.

Va allora effettuata una specifica analisi per ogni singolo evento, considerando le sue peculiari modalità di svolgimento, tenendo presente la distinzione di massima fra manifestazioni di tipo statico e quelle di tipo dinamico che, rispetto alle prime, possono presentare addirittura maggiori criticità, richiedendo uno "sforzo previsionale" ulteriore per indentificare i "fattori di vulnerabilità".

Infine l'Ufficio Ordine Pubblico della Segreteria del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, il 26 luglio u.s., ha trasmesso alle Questure **la nota del Gabinetto del Ministro dell'Interno n. 11001/110(10) Uff. II – Ord.Sic.Pub., datata 28 luglio 2017**.

Il documento, oltre a richiamare i contenuti delle due circolari precedentemente esaminate, fornisce ulteriori importanti indicazioni.

Esso muove dalla bipartizione tra manifestazioni in luogo pubblico soggette all'obbligo di preavviso al Questore ex art. 18 del t.u.l.p.s. e manifestazioni di pubblico spettacolo, soggette al regime autorizzatorio dell'art. 68 t.u.l.p.s.⁵.

Rispetto alle prime si dice che, **quando una manifestazione che presenta determinati livelli di rischio, richieda la convocazione del Comitato provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, questo dovrà effettuare anche le verifiche rispetto alla sussistenza delle condizioni di safety, effettuando i medesimi sopralluoghi⁶ prescritti per le manifestazioni di pubblico spettacolo dalla circolare del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza**. In queste circostanze, il Comitato dovrà essere integrato dal Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco e dai responsabili dei Comandi di Polizia Municipale.

⁵(Licenza che non può essere rilasciata prima che le Commissioni comunali e provinciali sui locali di pubblico spettacolo si siano pronunciate (si veda la sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI, n. 3397 del 8 luglio 2015).

⁶(Ai sopralluoghi dovranno prendere parte i rappresentanti delle Forze dell'Ordine, dei Vigili del Fuoco, dell'Ufficio Tecnico e del Comando di Polizia Municipale del comune interessato e gli organizzatori).



Prefettura di Sondrio
Ufficio territoriale del Governo

Si sottolinea, poi, l'aspetto non trascurabile della preventiva comunicazione, attraverso gli appositi canali, ai partecipanti alla manifestazione e ai cittadini delle misure di sicurezza adottate, soprattutto quando ne possano derivare dei disagi.

Per ciò che invece concerne le manifestazioni di pubblico spettacolo, nella nota si legge che **qualora la Commissione di vigilanza sui pubblici spettacoli ravvisi particolari profili di criticità dovrà informare il Prefetto che potrà convocare il Comitato provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica.**

Il Comitato potrà adottare le misure di *safety* che ritenga opportune, ad integrazione di quelle già predisposte dalla Commissione di Vigilanza, mentre sarà quest'ultima, in sede di sopralluogo, a verificare la sussistenza di tutte le condizioni di sicurezza prima del rilascio della licenza ex art. 68 t.u.l.p.s. .

Pertanto, alla luce delle descritte direttive in materia di governo e gestione della manifestazioni pubbliche, e in un'ottica di cooperazione interistituzionale, le SS.LL. sono, cortesemente, invitate a comunicare, con congruo anticipo, le date di svolgimento delle manifestazioni di rilievo, al fine di consentire le dovute valutazioni da parte degli organi preposti, anche allo scopo di garantire agli organizzatori dell'evento un margine temporale sufficiente ad approntare ogni eventuale modifica o integrazione dei dispositivi di *safety* che dovesse rendersi necessaria.

Si sarà grati per l'attenzione che verrà posta in essere.

IL PREFETTO
(Scalia)

GMS/ap